

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 13/EL

A lista d'inoltro

Udine, data del protocollo

oggetto: Elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Proclamazione degli eletti e adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio comunale.

In relazione alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio scorsi, si evidenziano i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Primi adempimenti del Sindaco

Nomina della Giunta comunale

Prima seduta del Consiglio comunale - Convocazione e svolgimento

Relazione di inizio mandato - Indicazioni applicative

Nomine di competenza del sindaco

PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di Ufficiale di Governo. Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

Il Sindaco neoeletto, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo *on line* e li comunica agli eletti (articolo 72 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

Non è più prevista la stampa dei manifesti cartacei dei proclamati eletti; questo Servizio, con mail del 24 marzo scorso, ha già inviato lo schema dell'avviso da pubblicare all'albo *on line*, anche nelle lingue minoritarie.

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco nomina la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sull'argomento, **si richiama la precedente circolare n. 1/EL del 25 marzo scorso**, nella quale sono state illustrate, oltre alle modalità di calcolo del numero massimo degli assessori, le disposizioni in materia di quote di genere nelle giunte comunali.

A tale ultimo proposito, si ricorda nuovamente che:

- nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, ai sensi del quale *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”*;
- nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti trova applicazione l'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*.

Pertanto, come già indicato nella circolare n. 1/EL sopra richiamata, le Giunte comunali dei comuni interessati alle elezioni comunali 2026 potranno essere così composte, salvo eventuali diverse disposizioni statutarie, da applicarsi secondo quanto riportato a pagina 2 della medesima circolare:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
sino a 1.000 abitanti	3 +1=4	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 1.001 a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3

Ai sensi dell'articolo 12, comma 39 ter, della legge regionale 22/2010 [introdotto dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9], è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

Con riferimento al numero di assessori da nominare, si ricorda che l'articolo 12 della citata legge regionale 22/2010, al comma 39 bis prevede che il sindaco possa nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto, **compatibilmente con le disponibilità di bilancio**.¹

¹ Il comma 39 bis è stato riformulato in tal senso dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23, con effetto dall'1/1/2022. La disciplina vigente in materia di indennità degli amministratori locali è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 4 luglio 2024.

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni.

Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, la seduta è convocata dal Sindaco, che ne assume la presidenza; si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013, come recentemente modificato², **nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è obbligatoriamente presieduto dal Sindaco.**

Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la seduta è convocata dal Sindaco, che ne assume la presidenza, salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti nello Statuto (articolo 40, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013). Infatti, sempre ai sensi della normativa regionale e a differenza della normativa statale, **nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è prevista la possibilità che il consiglio sia presieduto da un consigliere eletto presidente nella prima seduta, ove lo statuto lo preveda.** Ne consegue che, in merito alla presidenza nel corso della prima seduta, la disciplina è la medesima per i Comuni sopra e sotto i 10.000 abitanti.

Nel corso della prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali (articolo 41, comma 1, del d.lgs. 267/2000). Procede poi, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non sia stata convalidata.

Nel diverso caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri oggetto di contestazione non possono essere dichiarati decaduti, se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del d.lgs. 267/2000.

Nella prima seduta di Consiglio, come detto, il Sindaco comunica anche la composizione della Giunta comunale; nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

Sempre nella prima seduta, il Consiglio deve eleggere la Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e articolo 41, comma 2, del d.lgs. 267/2000).

Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione (articolo 50, comma 11, del d.lgs. 267/2000). È importante ricordare che non sussiste un collegamento tra il giuramento del Sindaco e l'assunzione della carica. Il Sindaco, infatti, assume la carica fin dal momento della proclamazione e da quel momento svolge tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di Ufficiale di Governo. Il giuramento, invece, è un adempimento solenne, che interviene a carica già assunta ed individua, nel rispetto della Costituzione, il parametro fondamentale dell'azione del Sindaco.

² La modifica è avvenuta ad opera dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12, con effetto dall'1/1/2025. Pertanto, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (nella formulazione precedente il limite era 15.000 abitanti) lo Statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - INDICAZIONI APPLICATIVE

Si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, prevede che i Comuni siano tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli Enti.

Sentito il Servizio finanza locale di questa Direzione centrale, si precisa che la suddetta norma dispone che la relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e prevede altresì che il Sindaco, sulla base delle risultanze della relazione medesima, sussistendone i presupposti, possa ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Per la predisposizione della relazione di inizio mandato trova applicazione, per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, anche l'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). Si richiama l'attenzione sul fatto che la normativa statale, a differenza che per la relazione di fine mandato, non dispone la trasmissione di questo documento alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e non collega alla mancata predisposizione una specifica sanzione.

NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

Si coglie l'occasione, infine, per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del d. lgs. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:
Sindaci e Segretari comunali
dei Comuni al voto

Prefetture U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Udine

e, per conoscenza:
Al Servizio finanza locale